

## 9.1.4 Linee di contenzioso a stralcio in materia di pensioni ordinarie

### Indice:

- a. Introduzione
- b. Subentro dell'INPDAP (oggi INPS)
- c. Normativa di riferimento

Trattasi di una particolare area di contenzioso che dovrebbe essere in fase di esaurimento ma che purtroppo vede spesso ancora coinvolte le articolazioni periferiche del MEF. Si tratta del contenzioso instaurato antecedentemente all'1.1.99 o di poco successivo e relativo a vicende connesse alla erogazione dei trattamenti pensionistici ordinari dei dipendenti dello stato, in precedenza amministrati dalle Direzioni provinciali del Tesoro fino al passaggio di competenze funzionali in favore dell'INPDAP, da ultimo soppresso e/o confluito nell'INPS.

### ***a. Introduzione***

In tali casi, *de plano*, le RTS ecciperanno il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, in mancanza di una univoca giurisprudenza, taluni giudici ritengono di non poter estromettere le RTS e talvolta, trattandosi prevalentemente di impugnazioni relative a provvedimenti di recupero di somme percepite indebitamente ancorché in buona fede, nella migliore delle ipotesi, si limitano a dichiarare la irripetibilità dell'indebito ma, talvolta, condannano l'amministrazione convenuta a restituire le somme trattenute in illo tempore.

### ***b. Subentro dell'INPDAP (oggi INPS)***

E' di tutta evidenza che per legge e per successivo accordo, il subentro dell'INPDAP nella legittimazione sia attiva che passiva relativamente alle competenze trasferite in suo favore deve deporre univocamente nel senso del sopravvenuto difetto di legittimazione passiva, senza tener conto che in tali giudizi, si realizza una palese violazione del diritto di difesa poiché le DPT, DPSV, DTEF o RTS che dir si voglia, non hanno una vera possibilità di difesa poiché non conservano più nulla della vicenda, né dal punto di vista cartaceo (avendo movimentato l'archivio in favore dell'INPDAP), né dal punto di vista informatico avendo operato la migrazione del sistema informativo e della banca dati, né dal punto di vista delle professionalità poiché il personale all'epoca addetto al servizio è transitato in blocco alle dipendenze dell'INPDAP. Ma, soprattutto, le attuali RTS non hanno e non possono avere conoscenza alcuna di quanto accaduto successivamente all'1.1.1999, posto che, come spesso accade, un successivo decreto di riliquidazione della pensione o un eventuale annullamento in autotutela del provvedimento di pensione potrebbero aver posto nel nulla quanto operato dall'amministrazione del Tesoro.

Su tale tipologia di contenzioso, dopo un primo orientamento favorevole della 1<sup>a</sup> Sezione d'Appello della Corte dei Conti che aveva accolto il ricorso dell'Amministrazione condannata in primo grado a restituire quanto recuperato a titolo di indebito pensionistico e dopo aver dichiarato la sua estromissione dal giudizio, recentemente, nel febbraio del 2011, la 2<sup>a</sup> Sezione d'Appello, del tutto inopinatamente, ha invece rigettato il ricorso dell'Amministrazione ritenendo applicabile la disposizione di cui all'art. 111 cpc in base alla quale se in pendenza del giudizio il diritto controverso si trasferisce per atto tra vivi, il giudizio prosegue tra le parti originarie.

***c. Normativa di riferimento***

✓ Artt. 111 c.p.c.